

MARIA GIULIA BERNARDINI

Vulnerabilità e disabilità a Strasburgo: il «vulnerable groups approach» in pratica

ENGLISH TITLE

Vulnerability and Disability in Strasbourg: The «Vulnerable Groups Approach» in Practice

ABSTRACT

The essay analyzes how the European Court of Human Rights deals with the relationship between vulnerability and disability. To this aim, the Author briefly reconstructs the theoretical debate concerning the correlation between the two concepts. She then focuses on the jurisprudence of the Court concerning «vulnerable groups», with the aim of evaluating if there are connections between the theoretical field and the Court's jurisprudence. After that, she analyses the case-law where the Court specifically addresses the relationship between disability and vulnerability, to examine which kind of role vulnerability plays in the protection of the rights of persons with disabilities. Finally, she evaluates if the Court's use of vulnerability contributes to the fulfillment of the theoretical promise of a paradigm shift based on vulnerability.

KEYWORDS

Vulnerability – Disability – Vulnerable Groups – European Court of Human Rights – Discrimination.

1. SULLA RILEVANZA DELLA VULNERABILITÀ

Nel contributo speciale al Report sullo sviluppo umano delle Nazioni Unite *Sustaining Human Progress Reducing Vulnerabilities and Building Resilience*¹, dove approfondiva il rapporto tra vulnerabilità e disabilità, Stephen Hawking affermava di comprendere profondamente il senso del concetto «vulnerabilità», dal momento che quest'ultimo riguarda da vicino l'esperienza comune. Infatti, proseguiva l'astrofisico, nel cosmo esistono davvero poche cose che non sono esposte al danno o alla ferita, e perfino l'universo, un giorno, cesserà di esistere.

1. Cfr. <http://hdr.undp.org/en/content/disability-and-vulnerability-0> (ultimo accesso 3 aprile 2018).

Inoltre, Hawking notava come l'umanità stessa sia da sempre vulnerabile a differenti sfide, sovente affrontate grazie al prezioso apporto delle scoperte scientifiche, che hanno permesso di comprendere meglio la realtà, di ridurre la vulnerabilità e di costruire società più resilienti². Tuttavia – proseguiva –, nonostante il prezioso apporto fornito dal progresso in questione, le persone e i gruppi vulnerabili sono ancora presenti. Ad esempio, le persone con disabilità costituiscono uno dei gruppi vulnerabili più significativi, sia per consistenza numerica, sia per le condizioni di forte sperequazione in cui versano. Esse, invero, sono tra i soggetti che, più di altri, incontrano molteplici barriere (*in primis* attitudinali, ambientali, economiche) che ostacolano il riconoscimento della loro piena soggettività, e sulle quali risulta necessario intervenire sia in un'ottica particolaristica, sia in una prospettiva più universalista.

Quanto al primo profilo, Hawking sosteneva che è necessario garantire alle persone con disabilità l'effettiva possibilità di rivelare il proprio potenziale, in modo da fornire un contributo attivo alla società. Quanto al secondo, rimarcava l'urgenza di affrontare le questioni di giustizia poste dalla disabilità in ragione del fatto che praticamente tutti gli esseri umani, nel corso della vita, possono fare esperienza diretta di tale condizione, o in quanto direttamente disabili, o quali prestatori di cura.

Le parole di Hawking paiono assai significative, perché al loro interno è possibile rintracciare molti degli elementi che caratterizzano i dibattiti che, ormai da qualche tempo, mirano ad approfondire il tema della vulnerabilità, quello della disabilità, e il loro intreccio³. Invero, è possibile scorgere rilevanti «costanti» della riflessione che è stata svolta sui concetti in questione, soprattutto per quanto attiene al profilo della vulnerabilità e della disabilità dei soggetti, dove peraltro le strategie argomentative prescelte per rimarcare la necessità di «prendere sul serio» questi «rimossi dell'esistenza» sono in gran parte coincidenti.

Tale aspetto è molto evidente già nel richiamo, effettuato da Hawking, alla compresenza di una concezione universalista e di una particolarista della vulnerabilità. Va ascritto al primo profilo il rilievo per il quale ciascun individuo è esposto alla ferita, al danno, e infine alla morte. Può essere ricondotta alla visione particolarista la considerazione, sempre svolta da Hawking, per la quale le persone con disabilità sono un «gruppo particolarmente vulnerabile», in quanto «reso vulnerabile» dalla presenza di contesti – cultu-

2. Al riguardo, è tuttavia opportuno osservare che le scoperte scientifiche possono anche «creare» le vulnerabilità; si pensi, in particolare, alle vulnerabilità variamente connesse al mondo della «rete» e del cyberspazio, o a quelle riconducibili allo *human enhancement*. Per tutti, cfr. almeno Th. Casadei, 2017; D. Ruggiu, 2018.

3. Per un primo inquadramento del dibattito sulla questione, sia permesso rimandare a M. G. Bernardini, 2018; solleva interessanti interrogativi in relazione alla compatibilità tra vulnerabilità e disabilità K. Kaul, 2013, in particolare 104-5.

rali, sociali, istituzionali – che si configurano come escludenti per la presenza di molteplici barriere. Infine, il rapporto tra vulnerabilità e disabilità risulta significativo anche perché la comune esposizione (diretta e/o per associazione) alla disabilità favorisce l'instaurazione di una relazione dialettica tra vulnerabilità universale e particolare. Allorché il rapporto di un soggetto con la disabilità diventa attuale e non più potenziale, egli si trova infatti a fare esperienza della vulnerabilità in un grado più marcato rispetto a quello «normale», e verosimilmente gli verrà ascritta o riconosciuta una vulnerabilità particolare.

Astraendo dalle riflessioni dell'astrofisico, si può osservare come nel dibattito generale emerga in modo molto chiaro che la complessità del concetto in questione non attiene unicamente alla sua indeterminatezza semantica (data, come accennato, dalla coesistenza di una concezione universalista della vulnerabilità e di una particolarista)⁴. Piuttosto, ormai da tempo è oggetto di riflessione anche il fatto che il truismo ontologico della vulnerabilità produce conseguenze significative non solo sul piano etico, ma anche su quello politico-istituzionale, laddove è assunto a fondamento di obblighi proattivi di «risposta» (in genere intesa come «protezione qualificata») alla vulnerabilità stessa, soprattutto laddove quest'ultima riguardi particolari categorie di soggetti (coloro che vengono individuati talvolta come «più vulnerabili», talaltra unicamente come «vulnerabili», in contrapposizione al «soggetto» senza ulteriore connotazione). Il modo con il quale, nel linguaggio politico e istituzionale, si fa riferimento alla vulnerabilità individuale (o, di converso, si evita radicalmente di farlo⁵) appare dunque inevitabilmente destinato ad incidere sulla situazione soggettiva delle persone.

Orbene, se si pone attenzione al dibattito giuridico relativo alla vulnerabilità, è facile avvedersi di come, al suo interno, si ripropongano le medesime questioni e, in un certo qual modo, gli stessi «dilemmi» che sono presenti nel quadro teorico più generale. Invero, se la riflessione giuridica sulla vulnerabilità inizialmente si è diffusa principalmente all'interno della sfera bioetica e dell'intervento umanitario⁶, più di recente è stata posta attenzione a particola-

4. Per una disamina di alcuni temi rilevanti, cfr. O. Giolo, B. Pastore, 2018. All'interno dell'ormai vasta letteratura sul tema, sulla vulnerabilità, cfr. i fondamentali C. Mackenzie, W. Rogers, S. Dodds, 2014; M. Fineman, A. Gear, 2013.

5. Un esempio per tutti: secondo «The Washington Post», nel 2017 l'amministrazione Trump ha vietato – senza renderne pubblica la ragione – alle divisioni del *Department of Health and Human Services* di ricorrere all'impiego di alcune parole all'interno dei propri documenti di budget; tra queste, figura anche la parola «vulnerabilità». Per approfondimenti: https://www.washingtonpost.com/national/health-science/words-banned-at-multiple-hhs-agencies-include-diversity-and-vulnerable/2017/12/16/9fa09250-e29d-11e7-8679-a9728984779c_story.html?utm_term=.12b073499371 (ultimo accesso 3 aprile 2018).

6. Cfr. M. C. Barranco Avilés, 2015.

ri soggetti e/o gruppi («vulnerabili») anche in altri ambiti, soprattutto nella sfera del diritto sovra- ed internazionale⁷.

È possibile così individuare due approcci giuridici alla vulnerabilità: quello «tradizionale» vede operare una «presunzione di vulnerabilità» in capo a particolari soggetti e/o gruppi, e da qualche tempo è oggetto di critiche sempre più severe a causa della sua idoneità a favorire la stereotipizzazione ed essentializzazione di coloro che sono considerati vulnerabili, giustificando altresì l'adozione di un approccio paternalistico nei loro confronti⁸. Tuttavia, nonostante le critiche summenzionate, l'approccio in questione non è stato abbandonato, in ragione della fiducia nella sua attitudine a favorire la visibilità di specifiche condizioni esistenziali che, si ritiene, difficilmente riceverebbero adeguata tutela in base ad un approccio standard. In tale prospettiva, si giustificano i ripetuti inviti, provenienti da istituzioni nazionali e sovranazionali, a elaborare vere e proprie definizioni di «gruppi vulnerabili»⁹.

Al contempo è progressivamente emersa l'esigenza di guardare alla vulnerabilità da un'ottica alternativa, a propria volta composta da visioni solo parzialmente coincidenti, che tuttavia si ritiene non siano necessariamente incompatibili da un punto di vista teorico¹⁰. In particolare, da un lato è stata riconosciuta la necessità di affrontare le specifiche questioni di giustizia poste dalle diverse condizioni esistenziali individuate come vulnerabili attraverso l'analisi dei «processi» mediante i quali le persone sono «rese vulnerabili» da condizioni sistemiche di diseguaglianza, discriminazione ed emarginazione. Dall'altro, è stato proposto il superamento della logica identitaria, attraverso l'adozione di una teoria che assuma la vulnerabilità universale quale fondamento dei diritti¹¹. Più nello specifico, fermo restando il dato secondo il quale il grado di vulnerabilità individuale è influenzato dalla quantità e qualità di risorse che ciascuno possiede o reclama¹² e, dunque, per il quale ciascuno è interessato da gradi diversi di esposizione alla vulnerabilità, l'ultima prospettiva in oggetto sollecita ad adottare un paradigma – alternativo rispetto a quello liberale «classico» (modellato su un soggetto autonomo e razionale) – che

7. Rimanendo al nesso che lega vulnerabilità e disabilità, ad esempio, nell'ambito del diritto internazionale grande attenzione è riservata alla categoria degli «adulti vulnerabili». *Ex multis*, cfr. P. Franzina, 2012; J. Herring, 2016.

8. Cfr. L. Peroni, A. Timmer, 2013, 1060; V. Munro, J. Scoular, 2012, 192.

9. Cfr. almeno dir. 2011/36/UE e dir. 2013/33/UE.

10. Su tale ultimo punto, L. Peroni, A. Timmer, 2013, 1060.

11. Per una panoramica delle diverse questioni rilevanti, cfr. almeno Th. Casadei, 2012; M. G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re, 2018; sulla vulnerabilità universale come fondamento dei diritti, cfr. M. Fineman, 2010; B. Turner, 2006; C. Yoko Furusho, 2016. Tuttavia, non manca chi vede nella vulnerabilità non il fondamento dei diritti (e, nello specifico, dei diritti umani) ma, piuttosto, una condizione fattuale della loro possibilità (cfr. R. Adorno, 2016).

12. Con riferimento all'approccio seguito dalla Corte europea dei diritti umani, cfr. L. Peroni, A. Timmer, 2013.

assume quale propria cifra caratterizzante un'ontologia umana contraddistinta dalla relazionalità e dall'esposizione all'offesa o al danno.

Nelle intenzioni dei suoi proponenti, la compiuta affermazione di tale paradigma a livello teorico, unita ad un suo impiego in ambito applicativo, permetterebbe una maggiore inclusione delle soggettività non paradigmatiche (ossia quelle che non presentano, per via presuntiva o fattuale, le caratteristiche del soggetto liberale¹³). E ciò in ragione del fatto che, al suo interno, il riferimento alla vulnerabilità non è impiegato per giustificare un regime differenziato di tutela che finisce per privilegiare le soggettività «in senso pieno» (quelle non vulnerabili), come avviene invece quando la nozione in oggetto è impiegata all'interno del paradigma liberale¹⁴.

Eppure, mentre a livello internazionale tale concezione teorica ha raccolto consensi sempre più vasti, più di recente non sono mancate voci critiche. Queste ultime si appuntano su molteplici profili: tra questi, meritano senz'altro menzione l'attenzione al fatto che sia difficile tradurre operativamente il paradigma della vulnerabilità universale, nonché la critica all'eccessiva indeterminatezza del concetto in questione. Di particolare rilevanza, poi, è l'invito alla cautela di chi ritiene che, dal punto di vista pratico, si possa ricorrere alla nozione di vulnerabilità in modo strumentale, ossia per negare tutela a determinate categorie di soggetti (segnatamente, quelle che non si ritiene raggiungano il «valore soglia» della «speciale vulnerabilità», enucleando cioè una sotto-categoria tra i soggetti vulnerabili¹⁵), o comunque per offrire una tutela di grado inferiore rispetto a quella che, soprattutto negli ordinamenti di *civil law*, già viene garantita ricorrendo al paradigma dell'eguaglianza (formale e sostanziale)¹⁶.

In questa sede, intendo concentrare la mia attenzione sul versante applicativo del dibattito e, segnatamente, sulle modalità attraverso le quali la Corte europea dei diritti umani ha fatto riferimento al concetto di vulnerabilità, per verificare se esiste una connessione tra il dibattito teorico sul tema in questione e la sfera applicativa. In particolare, dopo un primo inquadramento della

13. Le teorie critiche del diritto ben affrontano il tema della portata escludente della nozione liberale di soggettività, accolta anche nella costruzione del soggetto di diritto moderno. La loro relazione con la nozione di vulnerabilità, tuttavia, è complessa. Per una panoramica di alcune tra le prospettive contemporanee più rilevanti, nonché per una problematizzazione degli esiti cui pare condurre l'implementazione del concetto di vulnerabilità, cfr. M. G. Bernardini, O. Giolo, 2017 e, in particolare, O. Giolo, 2017.

14. Tra le conseguenze più rilevanti che deriverebbero dalla compiuta adozione di questo paradigma, è possibile segnalare la proposta di «superare» l'attuale sistema di tutela basato sul modello di diritto antidiscriminatorio. Proprio con riferimento alla disabilità, cfr. ad esempio A. Satz, 2008.

15. È quanto accade, nella prassi, in merito all'esame delle domande di protezione internazionale presentate dai richiedenti asilo.

16. Cfr. O. Giolo, 2016.

giurisprudenza della Corte relativa ai «gruppi vulnerabili», in cui porrò particolare attenzione all'art. 14 (§ 2), intendo analizzare in quali termini il giudice di Strasburgo abbia affrontato il rapporto tra vulnerabilità e disabilità (§3), al fine di individuare quale impatto abbia prodotto il «vulnerability turn»¹⁷ nella sua giurisprudenza (§ 4).

2. I «GRUPPI VULNERABILI» NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

Ormai da qualche tempo, nella propria giurisprudenza la Corte europea dei diritti umani si riferisce ai «gruppi vulnerabili», tanto da delineare quello che è stato definito come «vulnerable groups approach»¹⁸. L'interpretazione più accreditata vede le ragioni di questa scelta nel tentativo di introdurre un correttivo all'astratta universalità del soggetto titolare dei diritti fondamentali e umani, il cui archetipo originario è quello di un individuo razionale, in genere concepito come portatore di un corpo invulnerabile¹⁹. In questo senso, il riferimento ai «gruppi vulnerabili» sarebbe innanzitutto espressione dello sforzo, da parte della Corte, di rafforzare la tutela antidiscriminatoria di cui all'art. 14 Cedu, sulla cui attitudine a porsi come effettivo strumento di garanzia sono stati espressi dubbi significativi, tanto da suggerire l'idea che l'articolo in questione costituisca una sorta di «Cenerentola» del dettato convenzionale²⁰.

Ciò non significa, tuttavia, che la Corte abbia impiegato tale nozione unicamente quando si è trattato di applicare l'articolo 14²¹. Al contrario, come è noto, dal punto di vista concettuale il giudice di Strasburgo inizia a fare riferimento ai gruppi vulnerabili nelle sentenze *Buckley* e *Chapman*²², affermando che la storia turbolenta dei Rom e il loro costante sradicamento possono essere ritenuti un particolare tipo di svantaggio, che permette di considerare tale gruppo come una minoranza che richiede protezione speciale. In seguito, una tappa fondamentale della giurisprudenza relativa ai gruppi vulnerabili è costituita dalla pronuncia *D.H. and Others*²³, del 2007, relativa alla discriminazione

17. L. Burgorgue-Larsen, 2014.

18. Cfr. O. M. Arnardóttir, 2017, 158.

19. L. Peroni, A. Timmer, 2013, 1062. Il dato in questione costituisce uno dei punti qualificanti della critica all'antropologia liberale effettuata dalle teorie critiche del diritto. *Ex multis*, cfr. A. Grear, 2007; D. Bergoffen, 2012.

20. Cfr. R. O'Connell, 2009.

21. Tale dato emerge in modo molto chiaro anche nell'analisi della giurisprudenza della Corte relativa al rapporto tra vulnerabilità e disabilità: cfr. *infra*, § 3.

22. *Buckley v. United Kingdom*, n. 20348/92, ECtHR, 25 settembre 1996 e *Chapman v. United Kingdom*, n. 27238/95, ECtHR, 18 gennaio 2001.

23. *D. H. and Others v. Czech Republic*, n. 57325/00, ECtHR [GC], 13 novembre 2007.

«razziale» in ambito educativo, dove la Corte fornisce una spiegazione assai dettagliata del proprio approccio restrittivo al tema.

È però in due successive pronunce che il giudice di Strasburgo delinea in modo più specifico le modalità attraverso le quali intende ricorrere alla nozione in oggetto nelle proprie argomentazioni. La prima è *Alajos Kiss v. Hungary*²⁴, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di voto in capo alle persone con disabilità. In tale circostanza, ove non si pronuncia in merito alla violazione dell'art. 14, ma a quella dell'art. 3 del protocollo n. 1, la Corte dimostra di adottare una nozione socio-contestuale dell'appartenenza di gruppo.

La seconda è *Kiyutin v. Russia*²⁵, dove è chiamata ad esprimersi, ai sensi dell'art. 14, in merito alla discriminazione esperita dalle persone affette da Hiv/Aids. In questa occasione la Corte – oltre ad aggiungere la disabilità alla lista dei fattori di discriminazione già individuati in precedenza – si concentra sullo stigma e sull'esclusione che colpiscono i gruppi vulnerabili. Rapportandosi ad *Alajos Kiss v. Hungary*, in *Kiyutin v. Russia* la Corte raffina la propria definizione di vulnerabilità facendo riferimento al pregiudizio storicamente sofferto dai gruppi di volta in volta considerati, che si traduce nell'esclusione sociale e nell'«etichettamento» di coloro che vi appartengono. Nell'argomentazione della Corte non assume dunque rilievo la vulnerabilità ontologica, ma si fa riferimento a quella che viene creata culturalmente ed attraverso le strutture sociali²⁶. I soggetti appartenenti alle diverse categorie vulnerabili non risultano, infatti, intrinsecamente vulnerabili, ma lo possono diventare in ragione della loro storica esposizione alla discriminazione e all'esclusione. Non è dunque possibile presumerne la vulnerabilità, ma secondo il giudice di Strasburgo quest'ultima va accertata caso per caso.

La concezione socio-contestuale e relazionale di vulnerabilità appena richiamata è stata adottata dalle varie sezioni anche in altre pronunce, non ultima delle quali *Guberina v. Croatia*²⁷, e tuttavia va posto in evidenza come la Grande Camera non abbia seguito questo orientamento, ma nelle sue pronunce abbia in genere evitato di riferirsi alla vulnerabilità, ricorrendo piuttosto alle categorie impiegate abitualmente, prima fra tutte quella della discriminazione²⁸. Ciò vale, peraltro, anche nei casi in cui vengono in consi-

24. *Alajos Kiss v. Hungary*, n. 38832/06, ECtHR, 20 maggio 2010. Più ampiamente, cfr. *infra*, § 3.

25. *Kiyutin v. Russia*, n. 2700/10, ECtHR, 10 marzo 2011.

26. Il referente teorico, dunque, non pare costituito dalla prospettiva più nota, quella di Martha Fineman; la Corte sembra piuttosto adottare la nozione butleriana di «precarity», o la «vulnerabilità patologica» proposta da Mackenzie, Rogers e Dodds. Cfr. J. Butler, 2009; C. Mackenzie, W. Rogers, S. Dodds, 2014, 7-10.

27. *Guberina v. Croatia*, n. 23682/13, ECtHR, 22 marzo 2016, sulla quale cfr. *infra*, § 3.

28. Un'eccezione è costituita da alcune sentenze relative all'educazione dei bambini rom, comunque precedenti a *Kiyutin v. Russia*.

derazione i quattro fattori di discriminazione che, ad oggi, hanno portato le singole sezioni a riferirsi ai «gruppi vulnerabili», e che sono elencati in *Kiyutin v. Russia*²⁹.

Le ragioni di questa reticenza non sono note, e tuttavia, ad avviso di autorrevole dottrina³⁰, la piena consapevolezza di tale organo circa la consistenza teorica della nozione socio-contestuale e relazionale di vulnerabilità e del «vulnerable groups approach» non può essere messa in dubbio. Piuttosto, il tendenziale silenzio della Grande Camera sulla categoria della vulnerabilità e il mancato richiamo ai «gruppi vulnerabili» possono essere interpretati come espressione di una vera e propria «scelta di campo». Invero, non sembra plausibile che la Grande Camera non sia a conoscenza della sempre più copiosa giurisprudenza delle singole sezioni sul tema in oggetto. Inoltre, nei rari casi in cui menziona la vulnerabilità degli specifici gruppi, essa effettua solo fugaci cenni alla questione, senza dilungarsi sul punto sotto il profilo argomentativo. Per questo, appare plausibile interpretare il suo silenzio come espressione di una precisa volontà di porsi in una linea di discontinuità rispetto al trend che caratterizza la giurisprudenza delle singole sezioni, che – al contrario – sempre più di frequente fanno ricorso alla nozione di vulnerabilità, soprattutto nei casi di discriminazione intersezionale afferenti ad ambiti quali, in particolare, la discriminazione indiretta o l'accomodamento ragionevole³¹.

3. LE PERSONE CON DISABILITÀ COME «GRUPPO VULNERABILE»: I SILENZI DELLA CEDU, L'ATTIVISMO DELLA CORTE DI STRASBURGO

Nonostante l'estrema indeterminatezza e fluidità dei suoi «confini», il gruppo costituito dalle persone con disabilità è uno di quelli ai quali, all'interno della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, è riconosciuta una specifica tutela, e che viene espressamente riconosciuto come «vulnerabile». Con questa operazione, la Corte pone in essere un'interpretazione evolutiva della Cedu, dove l'unico riferimento alla disabilità è presente all'art. 5.1 e), che tratta dei casi eccezionali in cui un soggetto può essere privato della libertà personale, prevedendo all'uopo specifiche garanzie processuali. Tra gli individui menzionati nell'articolo in oggetto, figurano infatti anche le persone con disabilità mentali, relativamente alle quali si prevede la possibilità di ricovero, seppure – appunto – nel rispetto delle garanzie ivi previste³².

29. Segnatamente: sesso/genere, origine etnica/«razza», disabilità, status Lgbti. Sul punto, per un'analisi dei dati disponibili, rimando a O. M. Arnardottir, 2017, 170.

30. O. M. Arnardóttir, 2017, 170.

31. Sull'intersezionalità, cfr. almeno il fondamentale K. Crenshaw, 1991.

32. Il riferimento testuale è, più precisamente, all'«alienato». La terminologia utilizzata nell'articolo in questione è volutamente vaga, e sembra rispondere alla consapevolezza del fatto che la psichiatria è un ramo della scienza in continua evoluzione. Secondo la Corte europea,

Va notato come, nell'adottare una giurisprudenza di tipo evolutivo per quanto concerne la tutela dei diritti delle persone con disabilità anche in assenza di una solida copertura convenzionale, la Corte europea non si sia posta in una posizione completamente eccentrica rispetto al più ampio quadro convenzionale. Piuttosto, la sensibilità dimostrata può essere ricondotta ad un orientamento più generale e, in particolare, a quello adottato dal Consiglio d'Europa e dal Comitato europeo per i diritti sociali (Ceds), con la finalità di promuovere i diritti di tali soggetti.

In quest'ottica, almeno a partire dall'inizio degli anni Duemila, il Consiglio d'Europa ha adottato numerosi atti di *soft law* e, soprattutto, risoluzioni dedicate alla tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità e della loro dignità, finalizzate a favorirne l'inclusione sociale³³. Inoltre, nel *Disability Action Plan*³⁴, il Consiglio ha posto anche una specifica attenzione a quelle persone con disabilità che sono vittime di una discriminazione di tipo intersezionale, come donne, bambini, anziani, migranti, o persone che sono interessate da disabilità particolarmente acute o complesse³⁵.

Analogamente, l'analisi della *case-law* del Comitato europeo rivela l'attenzione del Ceds stesso alla tutela dei diritti persone con disabilità e, in particolare, a quegli individui che sono interessati da una discriminazione di tipo intersezionale. Ad esempio, in *Autism-Europe v. France*³⁶, il Comitato si è occupato della discriminazione sofferta dai bambini con disabilità, affermando che l'insegnamento all'interno delle scuole speciali deve costituire una deroga al principio dell'eguale diritto all'educazione. In seguito, in *Mental Disability Advocacy Center v. Bulgaria*, ha ribadito il medesimo principio, concludendo che la Bulgaria ha violato i diritti umani dei bambini con disabilità istituzionalizzandoli e privandoli dell'eguale diritto all'educazione³⁷.

Giova osservare come, nei documenti e nelle pronunce appena menzionati, non si faccia espresso riferimento a gruppi o sub-gruppi vulnerabili, ma

infatti, il senso di questo termine non è predeterminabile, ma evolve insieme ai progressi della scienza e della ricerca psichiatrica. Inoltre, esso è profondamente influenzato dall'attitudine sociale nei confronti dei soggetti che, con un linguaggio che riflette il cambiamento apportato dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, possiamo identificare come «persone con disabilità mentali». Cfr. *Winterwerp v. The Netherlands*, n. 6301/73, ECtHR, 24 ottobre 1979; in senso analogo, *Rakevich v. Russia*, n. 58973/00, ECtHR, 28 ottobre 2003.

33. Per approfondimenti, V. Zambrano, 2014, 1658, nota 3.

34. *Recommendation Rec (2006) 5 on the Council of Europe Action Plan to promote the rights and full participation of people with disabilities in society: improving the quality of life of people with disabilities in Europe 2006-2015*.

35. *Recommendation Rec (2006) 5 on the Council of Europe Action Plan*, punto 1.4. Su tale aspetto e più ampiamente, A. Wiesbrock, 2015, 75.

36. *Autism-Europe v. France*, Complaint n. 13/2000.

37. *Mental Disability Advocacy Center v. Bulgaria*, Complaint n. 41/2007.

unicamente al concetto di discriminazione³⁸. Al contrario, nella propria giurisprudenza relativa alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, le sezioni della Corte europea richiamano sovente la specifica vulnerabilità dei soggetti in questione, ricorrendo appunto alla nozione di «gruppo vulnerabile»³⁹. Inoltre, sembra plausibile affermare che la Corte faccia riferimento, seppur implicitamente, al concetto di vulnerabilità, anche in un senso ulteriore, laddove si richiama, nelle proprie argomentazioni, alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Invero, se quest'ultima certamente recepisce il paradigma della vulnerabilità relazionale/di gruppo, in quanto mira a garantire riconoscimento giuridico ad una specifica categoria di soggetti e a promuoverne la tutela dei diritti umani (nell'ottica, dunque, del riconoscimento della specificità dei diversi gruppi vulnerabili), per parte della dottrina implementa anche il paradigma della vulnerabilità ontologica, in quanto attraverso l'art. 12 propone una nozione di capacità legale più inclusiva rispetto a quella nota come «liberale»⁴⁰.

Nelle prime pronunce della Corte relative alla disabilità, mancano riferimenti esplicativi al concetto di vulnerabilità, ma sua la posizione è comunque

38. Mi preme rimarcare questo elemento in quanto, anche laddove dichiara di non volere fare ricorso alla vulnerabilità in un modo che produca conseguenze stigmatizzanti (quale pare essere, almeno in potenza, quello che presume la vulnerabilità di alcuni soggetti, in quanto appartenenti a specifici gruppi), talvolta la dottrina che si occupa del tema riporta i dati in questione introducendo l'equiparazione in oggetto; è quanto fa, ad esempio, Anja Wiesbrock nel suo saggio, dedicato appunto ad approfondire il tema della disabilità come forma di vulnerabilità. Invero, mentre l'analisi della giurisprudenza della Corte da lei effettuata trova una sua piena giustificazione, laddove vi si effettua un riferimento testuale al concetto di cui trattasi, al contrario, dal mero fatto che il Consiglio d'Europa e il Ceds si siano occupati della tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità non si può inferire che essi ne trattino nei termini di soggetti (particolarmente) vulnerabili. Cfr. A. Wiesbrock, 2015, 78-80. In senso analogo, spesso la dottrina tratta il tema dei diritti delle persone con disabilità facendo riferimento ad una semantica della vulnerabilità che non necessariamente trova riscontro né nella giurisprudenza della Corte, né nei documenti analizzati (che, al contrario, si riferiscono unicamente alla disabilità e ai diritti delle persone con disabilità).

39. Il giudice di Strasburgo si è occupato di disabilità in relazione alla violazione degli artt. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 6 (diritto ad un equo processo), 8 (rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio), 14 (divieto di discriminazione), nonché dell'art. 1 del Protocollo n. 12. La definizione di disabilità accolta, peraltro, è molto ampia, in quanto include – oltre a disabilità fisiche e mentali – anche alcune malattie, come il diabete. Infine, per estendere la tutela apprestata, talvolta sono comprese anche le persone con Hiv/Aids. Per una disamina delle pronunce, cfr. il *Factsheet Persons with Disabilities and European Convention on Human Rights*, disponibile sul sito del Consiglio di Europa.

40. In questo senso, esplicitamente, sia permesso rimandare a M. G. Bernardini, 2016; più in generale, nella *disability literature* in molti mettono in rilievo la discontinuità tra i presupposti antropologici della Crpd e quelli propri di altre Convenzioni volte a tutelare i diritti umani di specifici gruppi; *ex multis*, cfr. almeno G. Quinn, A. Arstein-Kerslake, 2012; A. Arstein-Kerslake, 2017.

riconducibile ad un approccio *group-based* al tema in oggetto. Essa inaugura la propria giurisprudenza relativa alle persone con disabilità nel 1992, in *Herczegfalvy v. Austria*, quando si pronuncia sulla pretesa violazione dell'art. 3 Cedu. Nel merito, pur non accogliendo il ricorso dell'attore – un paziente di un ospedale psichiatrico al quale erano stati somministrati forzatamente cibo e farmaci ed era stata praticata la contenzione –, la Corte mette in rilievo la necessità di vigilare in modo scrupoloso sul rispetto dei diritti dei pazienti degli ospedali psichiatrici, dato che essi si trovano in una posizione di «inferiority and powerlessness»⁴¹. Una condizione, dunque, che li espone a uno stato amplificato di vulnerabilità, a causa della compresenza di ragioni soggettive (la condizione di disabilità mentale) e oggettive (la permanenza nelle strutture in questione).

Analogamente, in talune delle altre sentenze che, di norma, vengono citate per avvalorare la tesi che la Corte ricorra alla nozione di vulnerabilità nella sua giurisprudenza relativa alla disabilità, non si rinviene un impiego esplicito della nozione in oggetto, né vi si trovano riferimenti alla particolare condizione di tale gruppo, globalmente considerato⁴². Tra gli esempi più noti al riguardo, va certamente ricordata la pronuncia *Price v. United Kingdom*⁴³, dove la ricorrente, una donna con gravi disabilità che necessitava dell'utilizzo di una sedia a rotelle, aveva dovuto trascorrere tre notti in carcere, all'interno di una cella fredda e per lei inaccessibile, senza che le fosse permesso nemmeno portare il carica batterie. In tale occasione, la Corte ha statuito che sussiste una violazione dell'art. 3 anche in assenza di una specifica volontà di porre in essere un trattamento inumano e degradante, senza però fare alcun riferimento testuale né alla vulnerabilità, né al gruppo costituito dalle persone con disabilità, a prescindere – dunque – dal fatto che esso sia considerato o meno come «vulnerabile»⁴⁴.

41. *Herczegfalvy v. Austria*, n. 10533/83, ECtHR, 24 settembre 1992, § 82.

42. Al contrario, come anticipato, in *Herczegfalvy v. Austria* la Corte considera il singolo caso alla luce della condizione esperita da coloro che vivono all'interno degli ospedali psichiatrici.

43. *Price v. United Kingdom*, n. 33394/96, ECtHR, 10 ottobre 2001. La sentenza in oggetto potrebbe essere analizzata anche per mettere in evidenza l'importanza di procedere all'applicazione del principio dell'accomodamento ragionevole, accolto nella Crpd. Per una disamina delle modalità attraverso le quali, anche nelle pronunce della Corte Edu, si fa riferimento sempre più di frequente a tale concetto, rimando a D. Ferri, 2017.

44. Volendo peraltro valutare la compatibilità di questa pronuncia rispetto ai principi che saranno accolti, qualche anno dopo, nella Crpd (ma che all'inizio degli anni Duemila già erano diffusi a livello culturale), è interessante mettere in luce come, pur animato dai migliori intenti, nella *separate opinion* il giudice Greve rivelò la sua adesione al paradigma medico della disabilità, laddove fa riferimento alla necessità di «compensare» lo svantaggio sofferto dalla ricorrente disabile, e osserva che la condizione soggettiva della medesima non richiede una qualificazione speciale, ma solo un minimo di «ordinary human empathy».

Diverso è il caso *Keenan v. United Kingdom*⁴⁵, dove i riferimenti alla vulnerabilità delle persone con disabilità sono molteplici. In tale occasione, la Corte afferma che, per comprendere se il trattamento detentivo di una persona con disabilità mentale è compatibile o meno con gli standards dell'art. 3, è necessario interrogarsi sulla specifica vulnerabilità dei soggetti, derivante sia dal fatto che essi si trovano in custodia, sia dalla loro specifica condizione soggettiva. In particolare, richiamandosi a *Herczegfalvy v. Austria*, la Corte rimarca come l'obbligo, posto in capo alle autorità, di proteggere i detenuti – che, già per il fatto di trovarsi in regime di detenzione, sono in una «vulnerable position» – da comportamenti auto-distruttivi, possa richiedere livelli più alti di vigilanza in relazione a persone vulnerabili, quali ad esempio bambini o i «mentally disturbed individuals», che in taluni casi possono non essere in grado di esprimere (in assoluto, o in un modo che sia coerente) le proprie doglianze in ordine all'illegittimità dei trattamenti ricevuti⁴⁶.

Anche in *Alajos Kiss v. Hungary*⁴⁷, dove si pronuncia in merito alla violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1 Cedu, il giudice di Strasburgo fa espressamente ricorso al concetto di vulnerabilità. Il caso sottoposto all'attenzione della Corte riguardava la presenza, nell'ordinamento ungherese, di una disposizione che negava il diritto di voto alle persone con disabilità mentali che vedessero limitata, anche solo parzialmente, la propria capacità legale.

In tale occasione, il giudice di Strasburgo censura l'ordinamento ungherese, soffermandosi sulla particolare estensione che acquista il margine di apprezzamento che può essere riconosciuto in capo agli Stati, nel caso in cui vogliano operare una restrizione dei diritti fondamentali di gruppi «particolarmente vulnerabili». Ad avviso della Corte, infatti, in presenza di gruppi che hanno storicamente sofferto una discriminazione rilevante, il margine di apprezzamento si riduce sensibilmente, essendo piuttosto necessario che gli Stati forniscano «very weighty reasons for the restriction in question» per limitarne i diritti fondamentali⁴⁸. Tale onere argomentativo aggravato si giustifica in ragione del fatto che i pregiudizi dei quali i gruppi in questione sono stati a lungo vittime (e che si traducono nella loro esclusione sociale) possono essere recepiti anche nella sfera giuridica, dando luogo a discriminazione. In questo caso, lo stereotipo, diffuso a livello sociale, in base al quale le persone con disabilità intellettive o mentali difetterebbero inevitabilmente della razionalità necessaria per compiere scelte consapevoli, sembra essersi tradotto in una presunzione giuridica che ha giustificato il mancato ricono-

45. *Keenan v. United Kingdom*, n. 27229/95, ECtHR, 3 aprile 2001.

46. Su tali aspetti, cfr. *Keenan v. United Kingdom*, cit., in particolare §§ 85, 91, 105, 111. Sullo stesso tema, cfr. anche *Jasinskis v. Latvia*, n. 45744/08, 21 dicembre 2010.

47. *Alajos Kiss v. Hungary*, cit.

48. Ivi, § 42.

scimento, in capo a tali soggetti, della titolarità del diritto di voto. La Corte, al contrario, invita alla cautela quanto all’impiego delle presunzioni legali, a maggior ragione in riferimento ai «gruppi vulnerabili»: per stabilire se una restrizione nell’esercizio dei diritti (fondamentali) è giustificata, è necessario procedere ad una valutazione caso per caso delle capacità e dei bisogni dei singoli soggetti. Dunque, mentre l’ordinamento ungherese accoglie una concezione essenzialista di «gruppo vulnerabile», la Corte impiega tale concetto per rimarcare il ruolo svolto dal contesto nella creazione di quella situazione di svantaggio che produce la discriminazione di coloro che appartengono al gruppo in questione.

La scelta di fare riferimento ad una nozione relazionale e socio-contestuale di vulnerabilità è confermata nelle pronunce successive, anche se talvolta alcuni elementi suggeriscono il non completo abbandono della concezione essenzialista, che rimane dunque latente nel ragionamento della Corte; in *Stanev v. Bulgaria*⁴⁹, ad esempio, il giudice di Strasburgo sembra fare propri entrambi i «registri» di vulnerabilità. Nel caso di specie, il ricorrente, una persona con una disabilità mentale, lamenta l’impossibilità di lasciare una *social care home*, a causa delle restrizioni alla propria capacità d’agire (restrizioni che investono, peraltro, anche la possibilità stessa di adire la Corte). Analizzando i vari profili rilevanti della questione, oltre a rimarcare come sia sempre necessario rispettare le preferenze dell’interessato, la Corte afferma al contempo che, «in certi casi», la valutazione circa l’opportunità di procedere all’istituzionalizzazione deve essere basata non solo sulla diagnosi medica, ma anche sulle opportunità di *welfare* che vengono offerte al soggetto⁵⁰. Se, dunque, nel ragionamento della Corte rileva la «vulnerable situation»⁵¹ delle persone con disabilità mentali sottoposte ad istituzionalizzazione – anche se il riferimento ai «certi casi» sembra suggerire che tale rilevanza non acquisti i caratteri di necessarietà –, tuttavia bisogna tenere conto anche della specifica vulnerabilità «intrinsica» di tali individui, ossia della «vulnerability of mentally disordered persons» che, unita alla «lack of regulation», «facilitated abuses of fundamental rights in a context of extremely limited supervision»⁵².

In *Çam v. Turkey*⁵³, dove affronta per la prima volta il tema della discriminazione dei bambini con disabilità nella sfera educativa, il riferimento al concetto di vulnerabilità appare marginale: in un inciso, il giudice di Strasburgo si richiama infatti all’impossibilità di non considerare la «particolare vulnerabilità» di queste persone per riaffermare che la discriminazione sulla base

49. *Stanev v. Bulgaria*, n. 36760/06, ECtHR, 17 gennaio 2012.

50. Ivi, § 153.

51. Cfr. la *joint partly dissenting opinion* dei giudici Tulkens, Spielmann e Laffranque.

52. Ivi, § 141.

53. *Çam v. Turkey*, n. 51500/08, ECtHR, 23 febbraio 2016.

della disabilità comprende anche il rifiuto, da parte degli Stati, di porre in essere un accomodamento ragionevole⁵⁴. Infine, affrontando la questione dell'accessibilità, in *Guberina v. Croatia*⁵⁵ la Corte prosegue nel solco della giurisprudenza ormai consolidata – e, in particolare, si ispira all'argomentazione seguita in *Alajos Kiss v. Hungary* – per ribadire che, nel caso in cui si tratti di effettuare una restrizione dei diritti fondamentali in capo a gruppi particolarmente vulnerabili (intendendosi come tali quelli che hanno sofferto una storica discriminazione), il margine di apprezzamento degli Stati è ristretto⁵⁶. Nella sentenza in oggetto, il giudice di Strasburgo riporta dunque l'attenzione primariamente alla dimensione socio-contestuale della vulnerabilità, e per tale via amplia ulteriormente il novero degli individui ai quali offre tutela. Accogliendo l'istanza del ricorrente, padre di un bambino con disabilità, riconosce infatti per la prima volta la sussistenza di una «discriminazione per associazione» in relazione a tale categoria della discriminazione⁵⁷.

4. UNA RIVOLUZIONE INATTUATA?

In uno dei *leading articles* in tema di vulnerabilità, Alexandra Timmer si riferiva a tale paradigma sostenendo che esso potesse dare luogo ad una «rivoluzione silenziosa» tanto in ambito teorico, quanto nella giurisprudenza della Corte europea⁵⁸. Riteneva, cioè, che la compiuta affermazione di tale nozione a livello teorico e, soprattutto, nella pratica giurisprudenziale, avrebbe consentito di innalzare gli standards di tutela dei soggetti, nel riconoscimento della loro egualianza formale e sostanziale. Le aspettative di Timmer al riguardo paiono essere, in parte, confermate: il trend giurisprudenziale emergente – almeno, quello delle singole sezioni – va certamente nel senso di fare riferimento alla vulnerabilità, e proprio l'utilizzo di tale concetto ha permesso alla Corte europea di estendere la portata applicativa della Cedu, ampliando il novero delle situazioni soggettive tutelate. Per quanto concerne la disabilità, peraltro, viene in evidenza come la scelta di riferirsi *primariamente* alla dimensione socio-relazionale di

54. Ivi, § 67.

55. *Guberina v. Croatia*, cit.

56. Ivi, § 73, dove la Corte richiama anche *Glor v. Switzerland*, n. 13444/04, ECtHR, 30 aprile 2009, § 84 e le già citate *Alajos Kiss v. Hungary*, e *Kiyutin v. Russia*.

57. Tuttavia, in *Radi e Gherghina v. Romania*, n. 34655/14, decisione 5 gennaio 2016, sempre in tema di discriminazione a causa della disabilità, la Corte ha ignorato la discriminazione per associazione. *Guberina* si distingue perché la Corte richiama, in particolare, la Crpd, i *General Comments* nn. 5 e 20 del Comitato Onu sui diritti economici, sociali e culturali, il diritto dell'Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di discriminazione diretta e indiretta. Più ampiamente, nel quadro di una più articolata analisi relativa all'impiego ermeneutico della Crpd nella giurisprudenza della Corte europea, cfr. S. Favalli, 2017, 637-42.

58. A. Timmer, 2013.

vulnerabilità sia perfettamente in linea con i principi espressi nella Crpd, e dunque diparta dalla concezione medica della disabilità stessa.

Eppure, residuano anche alcuni elementi di perplessità, che meritano ulteriori approfondimenti da parte della dottrina. In primo luogo, viene in evidenza come la Corte non faccia uso del termine in modo omogeneo, ma permancano comunque retaggi essenzialisti: come emerge chiaramente proprio nella giurisprudenza sulla disabilità, talvolta essa si richiama alle identità di gruppo⁵⁹, talaltra alle situazioni di precarietà e di «vulnerabilizzazione».

Inoltre, il richiamo al portato storico della discriminazione sofferta da certi gruppi non sembra giustificare la tesi in base alla quale l'impiego della nozione di vulnerabilità è in grado di apportare una vera e propria «rivoluzione» nello scenario giuridico, caratterizzato dall'impiego di un apparato concettuale «classico»; semmai, talvolta l'impiego della nozione in oggetto appare piuttosto idoneo ad ampliare i margini di indeterminatezza per quanto concerne il versante applicativo⁶⁰. A ben vedere, dunque, attualmente la Corte sembra fare uso del concetto in questione nel solco del paradigma previgente, e non in opposizione ad esso, per progredire nella sua opera di ampliamento del novero dei soggetti ai quali assicurare copertura ai sensi della Cedu, soprattutto in relazione ai casi di discriminazione intersezionale⁶¹. Ed è allora proprio quest'ultimo aspetto che può forse costituire un interessante banco di prova per la «tenuta» (teorica e pratica) del concetto di vulnerabilità, la cui «rivoluzione silenziosa» pare configurarsi, allo stato attuale, in gran parte nei termini di una «promessa mancata», o di una «rivoluzione (ancora) inattuata».

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ADORNO Roberto, 2016, «Is Vulnerability the Foundation of Human Rights?». In *Human Dignity and the Vulnerable in the Age of Rights*, ed. by A. Masferrer, E. García-Sánchez, 257-72. Springer, Dordrecht.
- ARNARDÓTTIR Oddny Mjöll, 2017, «Vulnerability under Article 14 of the European Convention on Human Rights». *Oslo Law Review*, 4, 3: 150-71.

59. Al riguardo, viene da chiedersi se tale operazione è davvero compatibile col paradigma della vulnerabilità finemiano, dove – al contrario – si suggerisce la necessità di adottare un approccio post-identitario. Nonostante l'analisi della giurisprudenza della Corte in genere sia stata effettuata attraverso la «lente» di tale paradigma, credo che la Corte sostanzialmente diparta da questo referente teorico.

60. Questo è chiaro, in particolare, quando si fa riferimento ai soggetti «più vulnerabili» all'interno del «gruppo vulnerabile», negando così tutela a coloro che sono – potremmo dire – «meramente vulnerabili». L'impiego del concetto secondo questa modalità non è estraneo alla Corte.

61. Non a caso, l'analisi dei casi di discriminazione nei confronti dei «gruppi vulnerabili» può essere effettuata anche prescindendo completamente dal riferimento alla vulnerabilità; *ex multis*, S. Fredman, 2016.

- ARSTEIN-KERSLAKE Anna, 2017, *Restoring Voices to People with Cognitive Disabilities*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- BARRANCO AVILÉS María del Carmen, 2015, «Human Rights and Vulnerability: Examples of Sexism and Ageism». *The Age of Human Rights Journal*, 5: 29-49.
- BERGOFFEN Debra, 2012, *Contesting the Politics of Genocidal Rape: Affirming the Dignity of the Vulnerable Body*. Routledge, New York.
- BERNARDINI Maria Giulia, 2016, *Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari tra filosofia del diritto e Disability Studies*. Giappichelli, Torino.
- EAD., 2018, «“Dangerous Liaisons”. Critical Reflections on Vulnerability, Disability and Law». *Sociologia del diritto*, 1: 101-23.
- BERNARDINI Maria Giulia, CASALINI Brunella, GIOLO Orsetta, RE Lucia (a cura di), 2018, *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*. IF Press, Roma.
- BERNARDINI Maria Giulia, GIOLO Orsetta (a cura di), 2017, *Le teorie critiche del diritto*. Pacini, Pisa.
- BURGORGUE-LARSEN Laurence, 2014, «La vulnérabilité saisie par la philosophie, la sociologie et le droit. De la nécessité d'un dialogue interdisciplinaire». In *La vulnérabilité saisie par les juges en Europe*, sous la direction de L. Burgorgue-Larsen, 237-43. Pedone, Paris.
- BUTLER Judith, 2009, *Frames of War. When is Life Grievable?*. Verso, New York.
- CASADEI Thomas, 2012, *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*. Giappichelli, Torino.
- ID. (a cura di), 2017, «Mondi della vita, rete, trasformazioni del diritto». Numero monografico di *Ars Interpretandi*, 1.
- CRENSAW Kimberlé, 1991, «Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence Against Women of Color». *Stanford Law Review*, 43, 6: 12-41.
- FAVALLI Silvia, 2017, «La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza di Strasburgo: considerazioni a margine della sentenza Gubrina c. Croazia». *Diritti umani e diritto internazionale*, 11, 3: 623-42.
- FERRI Delia, 2017, «L'accomodamento ragionevole per le persone con disabilità in Europa: dal *Transatlantic Borrowing* alla *Cross-Fertilization*». *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2: 381-420.
- FINEMAN Martha, 2010, «The Vulnerable Subject and the Responsive State». *Emory Law Journal*, 60, 2: 251-75.
- FINEMAN Martha, GREAR Anna (eds.), 2013, *Vulnerability. Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*. Ashgate, Aldershot.
- FRANZINA Pietro, 2012, *La protezione degli adulti nel diritto internazionale privato*. Cedam, Padova.
- FREDMAN Sandra, 2016, «Emerging from the Shadows: Substantive Equality and Article 14 of the European Convention on Human Rights». *Human Rights Law Review*, 16, 2: 273-301.
- GIOLO Orsetta, 2016, «Eguaglianza e pari opportunità sono conciliabili? Un tentativo di chiarificazione concettuale (e di proposta politico-giuridica)». In *Percorsi di egualità*, a cura di F. Rescigno, 352-66. Giappichelli, Torino.
- EAD., 2017, «Conclusioni. Le teorie critiche del diritto: un tentativo di sistematizzazione». In *Le teorie critiche del diritto*, a cura di M. G. Bernardini, O. Giolo, 355-78. Pacini, Pisa.

- GIOLO Orsetta, PASTORE Baldassare (a cura di) 2018, *La semantica della vulnerabilità*. Carocci, Roma.
- GREAR Anna, 2007, «Challenging Corporate “Humanity”: Legal Disembodiment, Embodiment and Human Rights». *Human Rights Law Review*, 7: 511-43.
- HERRING Jonathan, 2016, *Vulnerable Adults and the Law*. Oxford University Press, Oxford.
- KAUL Kate, 2013, «Vulnerability, for Example: Disability Theory as Extraordinary Demand». *Canadian Journal of Women and the Law*, 25: 81-110.
- MACKENZIE Catriona, ROGERS Wendy, DODDS Susan (eds.), 2014, *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*. Oxford University Press, Oxford-New York.
- MUNRO Vanessa E., SCOLAR Jane, 2012, «Abusing Vulnerability? Contemporary Law and Policy Responses to Sex Work in the UK». *Feminist Legal Studies*, 20, 3: 189-206.
- O'CONNELL Rory, 2009, «Cinderella Comes to the Ball: Art. 14 and the Right to Non-Discrimination». *Legal Studies*, 29, 2: 211-29.
- PERONI Lourdes, TIMMER Alexandra, 2013, «Vulnerable Groups: The Promise of an Emerging Concept in European Human Rights Convention Law». *International Journal of Constitutional Law*, 11, 4: 1056-85.
- QUINN Gerard, ARSTEIN-KERSLAKE Anna, 2012, «Restoring the “Human” in “Human Rights”: Personhood and Doctrinal Innovation in the UN Disability Convention». In *The Cambridge Companion to Human Rights Law*, ed. by C. Gearty, C. Douzinas, 36-55. Cambridge University Press, Cambridge.
- RUGGIU Daniele, 2018, «Implementing a Responsible, Research and Innovation Framework for Human Enhancement According to Human Rights: The Right to Bodily Integrity and the Rise of “Enhanced Societies”». *Law, Innovation and Technology*, 10, 1: 82-121.
- SATZ Ani B., 2008, «Disability, Vulnerability, and the Limits of Antidiscrimination». *Washington Law Review*, 83: 513-68.
- TIMMER Alexandra, 2013, «A Quiet Revolution: Vulnerability Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics». In *Vulnerability Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, ed. by M. Fineman, A. Gear, 147-70. Ashgate, Aldershot.
- TURNER Bryan S., 2006, *Vulnerability and Human Rights*. Pennsylvania State University Press, Pennsylvania.
- YOKO FURUSHO Carolina, 2016, «Uncovering the Human Rights of the Vulnerable Subject and Correlated State Duties under Liberalism». *UCL Journal of Law and Jurisprudence*, 5, 1: 175-205.
- WIESBROCK Anja, 2015, «Disability as a Form of Vulnerability under EU and CoE Law: Embracing the “Social Model”?». In *Protecting Vulnerable Groups. The European Human Rights Framework*, ed. by F. Ippolito, S. Iglesias Sánchez, 71-94. Hart, Oxford-Portland.
- ZAMBRANO Valentina, 2014, «Il favor dei giudici di Strasburgo verso la protezione dei diritti delle persone con disabilità nel quadro dell'interpretazione evolutiva della Cedu». In *Scritti in memoria di Maria Rita Saulle*, tomo II, 1661-76. Editoriale Scientifica, Napoli.

